Mer 24 Set, 2025

Guida alla cancellazione dei protesti cambiari

Normativa

- Il D.M. n. 316 del 9 agosto 2000 regolamenta le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell’art. 3-bis del D.L. 18.9.1995 n.381, convertito dalla L. 15.11.1995 n.480.
- La legge n. 235 del 18 agosto 2000 detta le nuove norme in materia di cancellazione dei protesti cambiari.
- L'art. 45 della legge n. 273 del 12 dicembre 2002 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza) prevede alcune modifiche alle norme sulla cambiale, sul vaglia cambiario e sui protesti cambiari.

Il Registro informatico dei protesti sostituisce la pubblicazione cartacea degli elenchi dei protesti cambiari, già a cura delle Camere di Commercio ai sensi della L. n. 77 del 12 febbraio 1955. Esso è accessibile attraverso i terminali delle Camere di Commercio o su altri terminali collegati al sistema informativo camerale. E’ possibile, con forme particolari di abbonamento, avere degli elenchi integrali mensili e annuali, forniti su CD-rom nonché, per gli utenti Telemaco, ottenere visure protesti via Internet.

Chi può fare domanda:

Il debitore che paga una cambiale nel termine di 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei dati relativi al protesto. Si sottolinea che, ai sensi della normativa vigente, la

Camera di Commercio non è competente all'emissione di provvedimenti di cancellazione di assegni protestati

Come fare la domanda:

Presentando formale domanda su apposito modello alla Camera di Commercio. Il responsabile dirigente dell'Ufficio protesti provvede entro 20 gg. dalla data di presentazione dell'istanza.

Documenti da allegare:

La domanda, in bollo, deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) titolo originale quietanzato e relativo atto di protesto (la cambiale smarrita può essere sostituita dalla dichiarazione del Tribunale a seguito della procedura di ammortamento):

per *"titolo quietanzato"* si intende:

- o titolo recante il timbro "pagato" dell'istituto di credito con la data del pagamento e la firma di un funzionario della banca;
- o titolo accompagnato da dichiarazione di avvenuto pagamento rilasciata dal creditore - persona fisica o giuridica (in questo ultimo caso il legale rappresentante) - con firma leggibile e fotocopia del documento di identità (in alternativa indicare la qualifica del dichiarante). Le suddette dichiarazioni devono riportare i riferimenti precisi del protesto (importo, data).

2) fotocopia del documento di identità del protestato.

Diritti da pagare:

L'importo del diritto di segretaria è di € 8 per ogni singolo protesto di cui è richiesta la cancellazione (per visualizzare tutti i diritti di segreteria relativi al Registro informatico dei protesti (contenuti nella Tabella B del D.I. 02/12/2009, clicca qui).

Riabilitazione dei protestati (art. 17 L. 7 marzo 1996 n. 108 come modificato dall'art. 3 L. 18 agosto 2000 n. 235)

Il debitore che paga una cambiale oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto e non ha subito ulteriore protesto, può chiedere la riabilitazione presentando domanda al Presidente del Tribunale corredata dai documenti giustificativi.

Ottenuto il decreto di riabilitazione ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal Registro Informatico dei Protesti, presentando istanza di cancellazione alla Camera di Commercio, con il provvedimento di riabilitazione.

Dichiarazione di rettifica (Circolare Minindustria n. 838/c del 03.05.1955 come modificata dall'art. 2 della L. 18 agosto 2000, n. 235)

Il debitore che provvede al pagamento del titolo oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere l'annotazione nel Registro Informatico dei Protesti. Essa deve essere firmata in modo leggibile e corredata della fotocopia del documento d'identità del dichiarante. Per la pubblicazione è dovuto un rimborso spese pari a € 5 per ciascuna dichiarazione.

Modulistica

Istanza di cancellazione per avvenuta riabilitazione (5.17 KB)

Istanza di cancellazione per avvenuto pagamento (5.4 KB)

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (23.00 KB)

Ufficio a cui rivolgersi

. Ufficio Protesti, Via Roma, 74 - Sassari

Tel 0792080236-206

Stampa in PDF

PDF

Ultima modifica

Mar 28 Ott, 2025